



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“D’ALESSANDRO - VOCINO”

Via Dei Sanniti, 12– 71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG)

TEL. 0882/473974

Cod.Mecc. FGIC87900R – C.F. 93071610716

e-mail: fgic87900r@istruzione.it / fgic87900r@pec.istruzione.it

<https://www.icdalessandro-vocino.edu.it/>

Circolare n. 43

ISTITUTO COMPRENSIVO - "D' ALESSANDRO-VOCINO"-SANNICANDRO GARGANICO
Prot. 0007860 del 26/10/2024
IV-8 (Uscita)

San Nicandro Garganico, 26/10/2024

Ai Docenti dell’Istituto
Alle Famiglie
Al sito internet della Scuola

OGGETTO: Chiarimenti su modalità di giustifica assenze, certificati medici, adempimento dell’obbligo scolastico e validità dell’anno scolastico. Anno scolastico 2024-25.

MODALITÀ DI GIUSTIFICA ASSENZE

Come da delibera n. 137 del Consiglio di Istituto del 9 Settembre 2024, in continuità con quanto già svolto nello scorso anno scolastico, i genitori/tutori, anche per l’anno scolastico in corso, dovranno giustificare le assenze, di qualunque durata (anche di un giorno), **esclusivamente tramite registro elettronico**, digitando nell’apposito riquadro la motivazione (motivi di famiglia, motivi di salute...), secondo le modalità indicate nei seguenti tutorial:

- da Computer raggiungibile al seguente link: <https://youtu.be/Ajht6G5aEOw>
- da App raggiungibile al seguente link: <https://youtu.be/JEI4xwb41x8>

I genitori che abbiano difficoltà temporanee con la linea internet o siano in attesa di ricevere per la prima volta le credenziali di accesso, possono portare ai docenti della prima ora una giustificata cartacea in carta libera FIRMATA, dichiarando:

- il proprio nome e cognome
- data e luogo di nascita
- indirizzo
- di essere genitore/tutore dell’alunno
- nome e cognome dell’alunno
- classe e sezione
- date di inizio e fine assenza
- motivo dell’assenza.

In tal caso, i docenti dovranno spuntare loro stessi la giustificata sul registro elettronico al più presto e comunque entro massimo una settimana, e conservare la giustificata cartacea in una busta da consegnare a fine anno col registro di classe.

Si raccomanda i genitori degli alunni iscritti a tutti i gradi scolastici, sin dall'infanzia, **di utilizzare al più presto la modalità di giustificata sul registro elettronico**, considerato che è semplicissima e che con tale strumento è possibile visionare anche tante altre informazioni utili: comunicazioni dei docenti, compiti assegnati, voti, schede di valutazione, ecc..., nonché avere sempre un quadro completo ed aggiornato delle assenze.

NON SERVONO CERTIFICATI MEDICI PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA

Come indicato nella circolare ministeriale 41748 del 29 /09/2022 *“In ragione dell’attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, a far data dal 1/4/2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da Covid- 19, trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 recante -Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico-.* **Pertanto, per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica non sono richiesti certificati medici.”**

Lo stesso dispositivo precisa inoltre che: “Il certificato medico di riammissione scolastica dopo assenza per malattia infettiva è inutile, poiché la maggior parte delle malattie si trasmettono già dal periodo di incubazione.”

Va considerato che in caso di malattie infettive a denuncia obbligatoria, sarà il pediatra a comunicare il caso alla Asl, la quale ove previsto potrà disporre misure di prevenzione particolari per la scuola.

Si ricorda che per le infezioni da Covid-19, a seguito della Circolare del Ministero della Salute n. 6967 del 07/09/2023 **"Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2,** le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell'isolamento. Gli stessi, ove non manifestino sintomi possono frequentare la Scuola, utilizzando la FFP2, mentre ove manifestino sintomi, possono restare a casa al pari di una qualsiasi altra malattia, fino a guarigione, senza presentare certificato medico di riammissione o certificato di test negativo. Per i compagni di classe o il personale che è venuto a contatto con la persona positiva al Covid-19, non si applica nessuna misura restrittiva, né si distribuiscono le mascherine.

Per quanto detto i genitori, a seguito dei singoli episodi di assenza per malattia non dovranno più consegnare certificazione medica di qualunque natura, neanche infettiva, indipendentemente dalla durata, né al docente di classe, né in segreteria.

L'ECCEZIONE DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA SOLO AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Un caso a parte merita la necessità di documentare le assenze ai fini della validità dell'anno scolastico. Ai sensi del DPR 122/2009, art.14, comma 7, nella scuola secondaria (di 1° e 2° grado) ai fini della validità dell'anno scolastico, ogni studente deve aver frequentato la scuola per almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, di cui all'art.14, comma 7, pertanto le ore di assenze dovute a ritardi e/o uscite anticipate, salvo le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti e a

condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, rientrano nel computo delle ore di assenza.

Si riporta testualmente art. 14, comma 7: “... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista **per assenze documentate** e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”. Pertanto, si **suggerisce ai genitori di farsi produrre e conservare a casa i certificati medici che giustifichino tali periodi di assenza prolungati e /o continuativi, così che nel caso in cui le assenze dell'alunno superino ¼ del monte ore scolastico, i genitori potranno richiedere la deroga per la validità dell'anno scolastico, presentando apposita istanza in segreteria entro l'ultima settimana delle lezioni e comunque prima degli scrutini allegando tutti i certificati medici. Per ragioni di celerità i genitori dovranno avvisare di tale richiesta il docente coordinatore di classe.**

In merito a quanto detto se la famiglia fa richiesta motivata di un certificato, il medico che abbia effettivamente riscontrato uno stato di malattia, ha il dovere di documentarlo, perché questo adempimento rientra tra i doveri deontologici della professione medica. A tal proposito, così recita il Codice di Deontologia medica, all'art.22 recita: “**Obbligo di certificazione. Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute**”.

Con commento: “Tra le funzioni fondamentali del medico va ricompresa quella certificativa (...), in riferimento alla idoneità al lavoro, alla frequenza scolastica, allo svolgimento delle attività sportive ed altri adempimenti. Dunque, il Codice medico include nell'obbligo di certificazione medica anche le attestazioni inerenti la frequenza scolastica. Attestazione che, d'altra parte, non può essere sostituita da autocertificazione in caso di malattia, come precisa il Ministero della Pubblica Amministrazione a proposito della decertificazione: “**Non possono essere sostituiti da dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi, di brevetti** (<https://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/la-decertificazione>). Naturalmente, il buon senso vuole che, se non vi sono particolari criticità nella frequenza scolastica e l'alunno non ha registrato molte assenze nel corso dell'anno scolastico, nei casi sporadici di malesseri o influenze non si renda necessario richiedere il certificato medico. E, soprattutto, bisogna tenere presente che il medico può certificare una malattia solo se l'ha effettivamente constatata personalmente.

MODALITÀ DI ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO

Si ricorda che le credenziali di accesso al registro elettronico, Portale Argo Famiglia, una volta ottenute sono valide dal primo anno di infanzia al termine del terzo anno di secondaria di 1 Grado. Le stesse, infatti, vengono disattivate solo quando gli alunni non frequentano più l'Istituto (alunni di 3^ media diplomati, alunni trasferiti o ritirati durante l'anno scolastico).

Pertanto, solo i genitori che non sono ancora in possesso delle credenziali per registro elettronico potranno farne richiesta, compilando il modulo raggiungibile al link <https://www.icdalessandro-vocino.edu.it/wp-content/uploads/Modulo-Richiesta-Credenziali.pdf> ; lo stesso dovrà essere **firmato** e inviato all'indirizzo email fgic87900r@istruzione.it. Le credenziali del Portale Argo Famiglia verranno ricevute all'indirizzo e-mail indicato dal genitore all'interno del

modulo di richiesta. Si precisa che indipendentemente da quanti sono i figli iscritti al nostro Istituto, il genitore riceverà in un'unica email le credenziali di un solo account poiché dallo stesso il genitore potrà visualizzare i profili di tutti i figli.

ATTENZIONE: I genitori che hanno smarrito la password possono recuperarla autonomamente cliccando su “Recupera password” dalla pagina di login del Portale Argo Famiglia:

https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=a70b1eb487d74e4899b926547af81d07

Si ringrazia tutti per la collaborazione.

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Angela Pia VAIRA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n.
39/1993